

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – BAKERY PRODUCTS

Le condizioni concordate per la fornitura dei nostri prodotti surgelati da forno, specificando che trattasi di prodotti alimentari soggetti alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettere l) e m) del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 198, che per loro natura o nella fase della loro trasformazione non potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione e come tali non deteriorabili ai sensi del decreto stesso, ma da conservare sempre e comunque a temperatura non superiore a -20° C e da consumare entro il termine di scadenza indicato sulle confezioni, sono le seguenti:

1. Il prezzo lordo di vendita è quello indicato nei listini ufficiali in vigore al momento dell'ordine, oltre ad IVA come per legge. Gli sconti commerciali e la relativa decorrenza saranno concordati per le vie brevi con i nostri referenti commerciali.
2. Le modalità e i termini di pagamento sono riportati nella fattura di vendita e non potranno, in nessun caso, superare i termini massimi previsti all'art. 4, comma 1, lettera b), del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 198.
3. In caso di ritardato pagamento sono applicabili gli interessi di cui all'art. 4, comma 2, del già citato D.lgs. 8 novembre 2021 n. 198.
4. La quantità, l'integrità dei prodotti e la corrispondenza di quanto ordinato deve essere verificata all'atto del ricevimento merce. Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se comunicate per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce. Eventuali resi dovranno essere prima autorizzati dall'ufficio competente al fine di consentire le verifiche del caso.
5. La fornitura determina il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati, reciprocamente forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito del presente rapporto contrattuale, per tutti gli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o esecuzione del contratto.
6. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa con il presente accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.
7. Ogni modifica delle condizioni generali di vendita dovrà essere contenuta in un atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.